(3)

AVV. LUIGI CAVALIERI

Signor Presidente,

Signori Membri del Tribunale,

Sono stati già denunziati sinteticamente a codesto Tribunale i gravi fatti criminosi compiuti nel Cile dall'11 settembre 1973 in poi, con accenni alle violazioni dei diritti umani e degli obblighi che derivano alla Giunta Militare dalle norme del diritto interno (in particolare della Costituzione) è del diritto internazionale.

A mia volta intendo dimostrare che gli usurpatori del legittimo governo Allende erano e sono tenuti comunque all'osservanza dei diritti fondamentalo dell'uomo e che, pertanto, ci troviamo dinanzi a violazió ni di principi generali e di norme cogenti ad ogni effetto, per il che giustamente gli autori di tali violazioni si trovano qui in stato di accusa.

In linea di principio ritengo idonea -al fine di valutare il caratte re obbligatorio o meno delle fonti giuridiche cui risalire in sede di giudizio sulle violazioni di che trattasi- l'applicazione, in aggiunta alle fonti del diritto interno cileno, di quelle indicate dall'art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, Statuto, che, ai sensi dell'art. 92 della Carta delle Nazioni Unite "forma parte in tegrante della Carta medesima, approvata incondizionatamente da tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, e pertantodi considerare:

"a) le convenzioni internazionali, sia generali" (quali lo Statuto del l'ONU e le altre varie convenzioni di carattere generale) "che partico lari" (quali le convenzioni, dichiarazioni, patti, ecc. relativi a specifiche materie), "che stabilisoono norme espressamente riconosciute dallo stato cileno;

b) "la consuetudine internazionale, come prova di una pratica genrale

accettata come diritto";

c) "i principi generali di diritto riconosciuti dalle nazioni civili";
d) "le decisioni giudiziarie e la dottrina degli autori più qualifica
ti delle varie nazioni come mezzi sussidiari per la determinazione del
le norme giuridiche, sia pure "con riserva delle disposizioni dell'art.
59 dello Statuto della Corte, secondo il quale "la decisione della Cor
te non ha valore obbligatorio che fra le parti in lite e riguardo alla
controversia decisa.

Per quanto concerne il diritto interno cileno basterà nella fattispe cie rilevare che nella Costituzione del Cile del 18/9/1925 (in seguito lievemente modificata) garantisce nel suo capitolo terzo il libero eser cizio dei diritti politici, nel sistema democratico e repubblicano, la facoltà di costituire partiti politici cui riconosce la qualità di per sono giuridiche di diritto pubblico aventi l'obiettivo di concorrere ✓ in maniera democratica a determinare la politica nazionele, l'eguaglian za dinanzi alla legge e la libertà per ogni cittadino di esprimere, sen za preventiva censura, le proprie opinioni con la parola, con gli scrit ti, per mezzo della stampa ed altrimenti; il diritto di riunione e di associazione, conformemente slle leggi, senza preventiva autorizzazio ne; l'ammissione a tutti gli impieghi e a tutte le funzioni pubbliche, senza altre condizioni che quelle prescritte dalla legge; l'inviolabi lità del domicilio e della corrispondenza e delle comunicazioni telefoniche; la libertà individuale; la libertà di insegnamento (che nelle scuole statali sonsente libere discussioni in organismi competenti di composizione pluralistica), di religione, di nazionalità, il diritto

al lavoro, alla sicurezza sociale, e ad organizzare liberi sindacati godenti di personalità giuridica, il diritto di petizione, il diritto a non essere perseguito che dinanzi a tribunali ordinari e soltanto per fatti dichiarati punibili da una legge preesistente, con diritto a indennizzo in caso di assoluzione.

La Costituzione cilena stabilisce -tra l'altro- che la sovranità è della nazione, che ne delega l'esercizio alle autorità previste dalla Costituzione medesima, e prevede la nazionalizzazione di risorse natu rali, di beni di produzione ed altrin se dichiarati di importanza pre minente per la vita economica, sociale e culturale del Paese, ed in virtù di leggi speciali o generali che consentono l'appropriazione per causa di pubblica utilità o di interesse sociale, contro equo indenniz

Si tratta di principi costituzionali, i quali -benchè di diritto in terno- hanno altresì nella loro sostanza carattere universale, essendo stati 23 anni dopo, nel 1948, confermati dalla Dichiarazione Universa le dei Diritti dell'Uomo, sottoscritta e ratificata anche nel Cile.

Anche i codici cileni offrono garanzie relative ai diritti fondamen

tali dell'uomo.

Circalle convenzioni internazionali non vi è dubbio che lo Statuto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite entrato in vogore il 24 ottobre 1945, costituisca un atto internazionale di riconoscimento, -sia pure generico-, dei diritti fondamentali dell'uomo, i quali debbono ritener si quidni ammessi da tutti gli Stati aderenti all'ONU e perciò anche dai 9 Stati, fra i quali l'U.R.S.S., che si sono poi astenuti in sede di votazione della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, per motivi ideologici determinati dal disconoscimento della tematica borghe se relativaal diritto di proprietà ed alla tutela di interessi economi ci contrastanti con il sistema socialista.

Invero, in ispecie già nel preambolo della Carta dell'ONU si dichia ra che i popoli delle Nazioni Unite sono, tra l'altro, "decisi a riaf fermare la fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nella eguaglianza dei diritti degli uomi ni e delle donne e delle nazioni grandi e piccole; oltrechè "a creare le condizioni in cui la giustizia e il rispetto degli obblighi derivan ti dai trattati e dalle altre fonti del diritto internazionale possano essere garantiti" ed a "promucvere il progresso sociale ed un più ele vato tenore di vita in una più ampia libertà".

Trattasi evidentemente di una decisione intesa a "riaffermare" la pre esistente accettazi ne etica, consuetudinaria ed acquisita positivamen te da varie costituzioni e legislazioni in merito ai diritti umani fon damentali, sia a livello individuale e nazionale, sia a livello inter

nazionale.

Ancora, al numero tre dell'art. 1 si specifica che fra i fini delle Nazioni Unite vi è quello di "conseguire la cooperazione internazionale nella soluzione dei problemi internazionali di carattere economico, culturale ed umanitario, e nel peomuovere ed incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle lihertà fondamentali per tutti senza distinzioni di razza, di sesso, di lingua o di religione", con una terminolo gia che, anche se generica, non lascia dubbi circa la sua ampia esten

Tale "rispetto dei diritti dell'iomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, di sesso, di lingua o di religione" è riaffermato, sia pure allo scopo delle iniziative di studi e di rac comandazioni, dall'articolo 13 n. 1/b) e 2), dello Statuto dell'ONU, ove si rimanda per gli ulteriori compiti, funzioni e poteri ai successivi capitoli IX e X dello stesso Statuto, secondo i quali le Nazioni Unite risumtano impegnate, sia all'articole 55, a promuover: "un più elevato tenore di vita (libertà dalbisogno), il pieno impiego della ma no d'opera (diritto al lavoro) e condizioni di progresso e di sviluppo economico e soviale", nonchè "il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza distinzione di razza, sesso o religione", sia dell'art. 56, "ad agire, collet tivamente o singolarmente in cooperazione con l'Organizzazione per raggiungere i fini indicati nell'art. 55, sia nell'art. 59, a creare even tualmente "nuovi istituti specializzati per il conseguimento dei fini indicati nell'art. 55", sia all'art. 62, a consentire al Consiglio Economico e Sociale di "fare raccomandazioni al fine di promuovere il rispetto e l'osservanza dei diritti dell'nomo e delle libertà fondamentali per tutti".

La Carta dell'ONU, anche trattando la tematica del regime internazio nale di amministrazione fiduciaria, pone all'art . 76/d), fra gli"obbiettivi fondamentali", quello di "incoraggiare il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali per tutti, senza "distinzioni di razza, sesso, lingua o religione", ed all'art. 76/e), quello di assicurare eguaglianza di trattamento nell'amministrazione della giusti

zia a tutti i cittadini delle Nazioni Unite.

Anche se le "raccomandazioni", di cui allo Statuto dell'ONU non costituiscono veri e propri atti giuridici collettivi, in quanto, essendo sprovviste di effetti giuridici, non obbligano il soggetto cui sono rivolte, tuttavia esse non possono non avere un efficacia di fatto, tale da contribuire alment alla conferma dei principi generali relativi alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo nelle soluzioni raccomandate, mentre è ovvio che la decisione del preambolo e gli impegni di cui agli artt. n. 1, n.3 e N;55 e 56 dello Statuto dimostrano l'esi stenza di una normativa cogente ad ogni effetto di diritto interno e di diritto internazionale per tutti i membri dell'ONU, normativa che deriva dalla differenziazione, in tale Statuto, fra le disposizioni di carattere precettivo (manifestate al livello di "decisione" e di "impegno"), e le disposizioni di carattere programmativo e facoltativo (raccomandazioni).

La tematica dei diritti dell'uomo invero genericamente trattata dalla arta delle Nazioni Unite è stata poi specificamente ripresa e sviluppata dalla "Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo" del 10/12/1948, nel preambolo della quale si dà atto che nella Carta mede Stima"i popoli delle Nazioni Unite hanno proclamato di nuovo" -riferen dosi così alle precedenti dichiarazioni ed impegni di gran parte dei po poli stessi e degli atati membri dell'ONU- "la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore della persona uma na, nell'eguagkianza di diritti degli uomini e delle donne", ed alla loro risoluzione di "instaurare migliori condizioni di vita e in una più ampia libertà", e si dà atto soprattutto che "gli Stati membri si sono impegnati ad assicurare in cooperazione con l'Organizzazione del le Nazioni Unite, il rispetto universale ed effettivo dei diritti del l'uomo e delle libertà fondamentali", per il che "una concezione comu ne di questi diritti e libertà è della più alta importanza per adempie re pienamente a questo "impegno".

La "Dichiarazione" viene così ad essere sia un atto interpretativo del carattere percettivo della Carta circa l'impegno con essa assunto dagli Stati membri dell'ONU, sia un atto complementare della Carta me desima, al fine di catalogare o definire in particolare i singoli di-

ritti fondamentali di cui all'impegno stesso.

Nè la carenza del diritto positivo interno del Cile di una specifica norma ricettizia delle convenzioni internazionali, e, nella specie del la Carta delle Nazioni Unite -dato il contenuto suindicato della Costituzione Cilena del 1925 anticipatrice della normativa sui diritti fon damentali dell'uomo- può far venire meno l'efficacia per lo Stato cile no, membro dell'ONU, delle norme di detta Carta e della Dichiarazione Universale, peraltro accettata formalmente, con lo firme e le ratifiche del caso.

Il principio "pacta sunt servanda" costituisce una norma internazio nale generalmente riconosciuta, ed è da ritenersi, quindi, che si abbia un rinvio automatico del diritto internazionale, tanto più quando esista l'adesione incondizionata del singolo Stato a specifici atti o norme in ternazionali, e quando nel diritto interni, anche non esistendo un par ticolare riferimento al contenuto di tali atti o di nomine, non se ne contrastino le disposizioni.

Trattasi comunque del cosiddetto principio costituzionale tacito di adattamento generale automatico del diritto interno al diritto interna

zionale, principio sostenuto da vari autori.

Esiste inoltre il rilevantissimo "Patto di San Josè di Costa Rica" (o "Convenzione Americana sui Diritti Umani"), del 22 novembre 1969, sottoscritto e ratificato dal Cile, per il quale esso ha quindi carat tere cogente. Il Patto contiene una elencazione molto ampia dei diritti dell'uomo garantiti; inoltre istituisce una speciale Commissione ed una Corte interamericana dei diritti umani competente a verificare se vi siano state violazioni dei diritti tutelati ed a provvedere sia per chè alla parte offesa venga assicurato il godimento dei diritti violati, sia perchè vengano rimossi gmi ostacoli posti in essere per l'eser cizio di detto godimento, sia perchè venga liquidato un giusto inden nizzo a detta parte offesa, salvo provvedimenti eccezionali in caso di

estrema gravità ed urgenza.

Particolarmente notevole è il preambolo del Patto, nel quale si riaf ferma il proposito di consolidare nel continente americano "nel nel qua dro delle istituzioni democratiche, un regime di libertà individuale e di giustizia sociale, fondato sul rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo", si riconosce che"i diritti fondamentali dell'uomo non deri vano dalla sua appartenenza ad un determinato Stato, ma si basano sugli attributi della persona umana, il che giustifica una protezione interna zionale, di ordine convenzionale, assecondante o completante quella pre vista dal diritto interno degli Stati Americani", si considera che "que sti principi sono stati consacrati nella Carts dell'Organizzazione de gki Stati Americani, nella Dichiarazione Americana dei Diritti e Dove ri dell'Uomo, e nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, e che essi sono stati confermati e sviluppati da altri strumenti inter nazionali, di portata sia universale, sia regionale", si ricorda che, "secondo la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, l'ideale dell'uomo libero, al riparo dalla paura e dalla miseria, non può realiz zarsi che grazie alle condizioni che permettono a ciascuno di godere dei diritti economici, sociali, e culturali così come dei diritti civili e politici, e si considera che "la Terza Conferenza Interamerica na Straordinaria (Buenos Aires 1967) ha votato l'inserimento nella Car ta dell'Organizzazione delle regole più ampie sui diritti economici, sociali e culturali, ed ha deciso che una convenzione interamericana relativa ai diritti dell'Uomo determini la struttura, la competenza degli organi incaricati di questa materia, e la procedura relativa". Il Patto di S. Josè di Costa Rica conferma pertanto -pur rivelandosi pienamente contraddittorio anch'esso con il successivo comportamento

degli Stati Uniti e della maggioranza degli Stati Americani- l'impegno del Cile in tema di rispetto e di tutela dei diritti fondamentali del

Debbono del pari ritenersi cogenti per lo Stato cileno altre convenzioni internazionali, che direttamente o indirettamente, trattano alme

no in parte, la tematica dei diritti umani, tutte espressamente ricono sciute senza riserve dallo Stato medesimo, quali le convenzioni di Cit tà del Messico (1901/1902) sull'insegnamento professionale e sulla formazione dei codici quali quelli di Rio de Janeiro sui brevetti (1906) e sullo "status" dei cittadini, quale la convenzione di Bueno Aires (1910) sui diritti di autore, quali le convenzioni dell'Avana (1928) sullo "status" degli stranieri e sull'Unione Panamericana, quali le con venzioni di Montevideo (1933) sulla nazionalità, sull'asilo politico, sul sistema di conciliazione interamericano e sui diritti e doveri de gli stati, quale la convenzione di Bogotà (1948) denominata "Carta del l'Organizzazione degli Stati Americani" (O.S.A.), e quale la "Dichiara zione sulla eliminazione di tutte le forme di discriminazione razzia le" (1963), entrambe sottoscritte e ratificate dal Cile nonchè entrate in vigore, così come la precedente "Convenzione per la prevenzione e lla repressione del crimine di genocidio" ecc. ecc. Si tratta di convenzioni che, sia pure in patte, tutelano i diritti del l'uomo compresa quella Carta dell'O.S.A., che -pur attribuendo un eccessivo potere agli Stati Uniti, e dando luogo ad una contraddittoria situazione di neocolonialismo - prevede nel suo preambolo la necessità istituzioni democratiche e di un "sistema di libertà individuale e di giustizia sociale basato sul rispetto degli essenziali diritti del l'uomo" e "riafferma solennemente i principi ed i propositi" delle Na zioni Unite, nella convinzione che un'organizza ione giuridica è la ne cessaria condizione per la sicurezza e per la pace "fondate sull'ordi ne morale e sulla giustizia",; specifica all'art. 5, lett.j, che, fra l'altro, "gli Stati Americani proclameranno i fondamentali diritti del l'uomo senza distinzione di razza, di nazionalità, di religione e di sesso", e, all'art. 13, che ogni Stato nel suo libero sviluppo "rispet terà i diritti dell'uomo e i principi universali di moralità", esclu dendo perfino, all'art. 14 - con evidente riprova della predetta contrad dizione - che "alcuno Stato o gruppo di Stati abbia diritto ad intervenire, direttamente o indirettamente, per qualsiasi ragione, negli af fari interni ed esterni di un altro Stato", e suggerendo agli Stati mem bri di sviluppare, secondo l'art.29, la loro legislazione sociale nel senso di garantire a tutti gli uomini, senza alcuna distinzione, il di ritto di conseguite il benessere materiale e lo sviluppo spirituale in istato di libertà, di dignità, di eguaglianza, di occasioni e di sicu rezza economica, con l'affermazione che il lavoro è un diritto ed un dovere sociale, non considerabile quale oggetto di sfruttamento, ma esigente rispetto per la libertà di associazione e per la dignità del lavoratore, e da eseguirsi in condizioni di sicurezza della vita e del la salute, con un decente livello di vita, sia negli anni lavorativi che in quelli della vecchiaia o quando una circostanza privi l'indivi duo della possibilità di lavorare, ecc., ecc. La predetta "Dichiarazione sull'eliminazione di tutte le forme di

discriminazione razziale" si richiama anch'essa nel suo preambolo al fatto che la Carta dell'ONU è fondata sui diritti fondamentali dell'uo mo e si riferisce espressamente alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, della quale rappresenta uno specifico completamento.

Siamo quindi dinanzi ad ulteriori prove del carattere cogente del

le norme relative ai diritti umani anche per lo Stato cileno.

E' d'altra parte della massima importanza che l'Assemblea delle Nazioni Unite, nella seduta plenaria del 16 dicembre 1966, abbia adottato (anche se essi non siano ancora entrati in vigore per la mancanza del numero previsto di ratifiche, e malgrado le regolari ratifiche del Cile) il Patto sui Diritti Economici, Sociali e Cultirali ed il Patto sui Diritti Civili e Politici, nei preamboli dei quali è, fra l'altro detto "lo Statuto delle Nazioni Unite impone agli Stati l'obbli go di promuovere il rispet o e l'osservanza universale dei diritti e delle libertà dell'uomo".

In entrambi i patti -oltre a garantire solennemente il diritto del l'autodeterminazione dei popoli- si statuisce che gli altri diritti in essi enunciati verranno esercitati "senza discriminazione alcuna sia essa fondata sulla razza, il colore, il sesso, la lingua, la religione, l'opinione politica o qualsiasi altra opinione, l'origine naziona le o sociale, la condizione econonomica, la nascita o qualsiasi altra condizione".

Nel primo di tali patti vi sono le più ampie garanzie economiche, di sicurezza, di igiene, di riposo, di oratio, di ferie, ecc . per i lavoratori, nonchè di associazione sindacale, di scioperò, di protezio

ne, di assistenza, di istruzione, ecc. ecc.

Nel secondo si garantisce il diritto alla vita (art. 6) e si sta bilisce che "nessuno può essere sottoposto alla tortura, nè a punizio ni o a trattamenti crudeli, disumani o degradanti", nè, senza il suo li bero consenso, ad un esperimento medico o scientifico (art.7); sono proi biti la schiavitù, la tratta degli schiavi, ed il lavoro forzato od ob bligatorio (art.8); ciascuno ha diritto alla sua libertà ed alla sicu rezza della propria persona, nè può essere arbitrariamente arrestato o detenuto; ha diritto di essere informato, al momento del suo arresto dei motivi di questo e deve avere notizia al più presto di ogni accusa contro di lui, deve essere giudicato entro breve termine, deve essere risarcito in caso di arresto o detenzione illegale (art.9), e, comunque, trattato con umanità e col rispetto della dignità inerente alla perso na umana (art. 10); nè può essere arrestato per inadempienza contrattua le (art.11); è garantita la libertà di movimento, di residenza e di espatrio (art. 12) ed è vietata l'espulsione dello straniero dal terri torio dello Stato ove egli si trovi legalmente (art.13); è ampiamente tutelato il diritto ad un'equa è pubblica udienza dinanzi ad un tribu nale competente, indipendente ed imparziale, con le più ampie garanzie di diritto sostanziale e processuale (artt. 14 e 15); sono garantiti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica (art.16), e sono vietate interferenze arbitrarie nella vita privata, nella famiglia, nella casa, nella corrispondenza ed illegittime offese all'onore ed all la reputazione (art. 17); ognuno ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza, e di religione, di opinione, di espressione e di informa zione (art. 18 e 19); è vietata la propaganda a favore della guerra del l'odio nazionale, razziale e religioso con incitamentento alla discri minazione, all'ostilità e alla violenza (art. 20), mentre sono assicuta ti la libertà di riunione e di associazione (artt. 21 e 22), sono pro tetti la famiglia ed i fanciulli (Artt. 23 e 24) ed è affermato il di ritto di ogni cittadino alla partecipazione, alla gestione e alla direzione degli affari pubblici, all'elettorato attivo e passivo, ed al l'accesso ai pubblici impieghi (art. 25); in condizione di eguaglianza di diritti dinanzi alla legge (art. 26), e con pinena tutela delle mi noranza (art. 27).

Il "Patto" prevede l'istituzione di un Comitato dei Diritti del-

l'Uomo (art. 28 e segg.).

Il Cile ha sortosritto, ratificato e depositato anche la "Dichia razione americana sui diritti e sui doveri dell'uomo", redatta a Bogo tà (1948), di garanzia della vita, della libertà, della sicurezza per sonale, dell'eguaglianza dinanzi alla legge, del diritto alla libertà religiosa ed al lavoro, alla libertà di investigazione, di opinione, di espressione, e di divulgazione delle idee, del diritto alla tutela dell'onare, della reputazi ne personale, della vita privata e familia re, alla turela della famiglia, delle madri e dei fanciulli, del dirit to alla residenza, alla libertà di movimento, alla inviolabilità di do micilio e della corrispondenza, del diritto alla salvezza della salute ed al benessere, alla educazione, alla cultura, al lavoro e ad una ade guata retribuzione, al tempo libero, alla sicurezza sociale, al ricono scimento della personalità giuridica e dei diritti civili, del diritto ad un processo giusto, alla nazionalità, al voto ed alla partecipazio ne al governo, del diritto di riunione e di associazione, del diritto di proprietà, di petizione, di tutela dall'arresto illegale, del dirit to di asilo, condizionato alla reciprocità, di quello della sicurezza di tutti e delle giuste istanze di generale progresso e sviluppo della democrazia. La stessa "Dichiarazione" contempla: doveri verso la collet tività, verso i fanciulli ed i genitori, di ricevere l'istruzione, di voto, di obbedienza alla legge, di rendersi utili alla comunità ed alla nazione, con rispetto alla sicurezza sociale e del henessere, del dove re di pagare le tasse, di lavorare e di astenersi da attività politica all'estero.

Del pari debbono ritenersi cogenti per il Cile le convenzioni in ternazionali circa il diritto di guerra e tutte le norme correlative, ove si consideri che la Giunta del Governo Militare Cileno, assunti i pieni poteri (che, secondo la Costituzione, spettavano invece al Presidente ed al Parlamento) ha non solo dichiarato lo stato di assedio, ma ha altresì assurdamente considerato il paese in stato di guerra.

La deliberazione relativa allo stato di guerra ha posto in essere la severa applicazione del Codice Penale miltare di guerra, ma ha con seguentemente dato luogo anche all'obbligo di osservana delle norme di diritto internazionale in vigore dubante la belligeranza, e in ispecie in relazione ai crimini di guerra e contro l'umanità -considerati fra l'altro dalle convenzioni dell'Aja (1899 e 1907) sulle regole della guerra e delle convenzioni di Ginevra (1906, 1925, 1929 e 1949) - crimi ni quali l'assassinio, il massacro e il terrorismo sistematico; la tor tura; il deliberato sterminio di civili; le deportazioni; il saccheggio e la conquista di beni; le devastazioni e distruzioni non giustificate; la violazione delle disposizioni relative alla Croce Rossa; l'uso di altri mezzi inumani; il maltrattamento deiferiti e dei prigionie ri; ecc. ecc.

Anche a prescindere dalla evidente illegittimità delle avvenute dichiarazioni dello stato di assedio e, ancor più dello stato di guerra, deve darsi atto che la Giunta Militare aveva quanto meno l'obbligo di adeguarsi sia al diritto internazionale di guerra, sia comunque ai principi generali di diritto che regolano il comportamento dei bellige

ranti.

Sempre seguendo l'ordine delle fonti giuridiche stabilite dal citato art. 38 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia, pas siamo a considerare la consuetudine internazionale, quale prova di una pratica generale accettata come diritto, il che ci conduce sia a rile vare che i principi contemplati dalle convenzioni, dichiarazioni e pat

ti internazionali, firmati e ratificati dal Cile, ma che non sono ancora entrati in vigore, debbono comunque avere pieno valore quanto me no a titolo di conferma di consuetudini e di principi generali acquisi ti e riconosciuti dagli organi statali responsabili del Cile.

A prescindere dalla "fictio" della costruzione dualistica della consuetudine ("diuturnitas" ovvero uniformità di comportamento dei sog getti, ed "opinio juris" ovvero convincimento che tale modo di comportarsi sia obbligatorio), sta di fatto che nella realtà la consuetudine consiste in una serie di comportamenti uniformi prolungati nel tempo, e, cioè, in una tradizione assunta dall'ordinamento giuridico quale fatto nirmativo derivante dalla trasformazione di comportamenti iniziali liberi in comportamento giuridicamente obbligatori.

Il comportamento del Cile trae origine dalla volontaria accettazio ne fino da prima dell'acquisizioni di essi nella sua Carta Costituzio nale, dei principi generali, in tema di diritti umani, e, entrati in vigore, non fa che convalidare una tradizione o consuetudine già costituente un comportamento obbligatorio per il diritto irterno, con suc-

cessivo travaso a livello internazionale.

Ben lungi dal seguire coloro, come il Miglioli, che ritengono di escludere la consuetudine dal principio di legalità, quale fonte del dititto internazionale, aderiamo alla configuarazi ne della consuetudi ne quale norma primaria consistent; nel puro dato obbietivo della trai dizione, effettiva prova di una pratica generale accettata come diritto, al pari delle convenzioni internazionali, secondo lo specifico in segnamento della maggioranza degli autori, come il Ferneck, il Bobbio, il Balladere Pallieri, il Kopelmans, il Morelli, ecc.

La consuetufine internazionale, in sostanza, secondo la dottrina internazionale, costituisce un "accordo tacito", a differenza degli al

tri accordi internazionali (trattati e convenzioni).

Altri cultori di diritto internazionale, pur considerando sempre la consuetudine una norma primaria, specificano che, ove sia estraneo l'elemento della volontà, essa costitutirebbe non già un atto giuri dico, quale l'accordo tacito, ma un fatto giuridico in senso stretto (Kelsen, Romano, ecc.,), e, cioè un fatto autonomo di produzione giuri dica che può risultare sia da comportamenti degli Stati nel campo del le relazioni internazionali, sia da comportamenti (e sarebbe il caso del Cile) che si concretino in atti statali di diritto intenro.

D'altra parte va tenuto presente che la consuetudine si forma e diventa obbligatoria per tutti i membri della comunità internazionale quando il comportamento di fatto sia seguito da un certo numero di

Stati.

Inve ro ci troviamo di fronte ad una degradante importanza delle fonti previste da su indicato articolo 38, perchè sia la consuetudine internazionale, sia i principi generali di diritto riconosciuti dalle Nazioni civili costituivano elementi in base ai quali il Cile aveva già aderito alla Carta delle Nazioni Unite, ed a successivi atti cogenti.

Sia la consuetudine sia . i principi generali in tema di diritti dell'uomo, per il Cile come per la maggioranza delle nazioni civili, si richiamano, più che alle teorie giusnaturalistiche, ai precedenti inglesi del XVII° secolo e dal pensiero il uministico relativo alla so cietà politicamente organizzata e, quindi, alle concezioni di Locke e di Roussau, in istretta correlazione con la struttura della società capitalistica che si andava formando, fino a fermarsi in America nella "Declaration of Rights" del 1774, nel "Bill of Rights", nella Costituzio ne del 1776 della Virginia, nonchè nella "Dichiarazione di Indipenza" del 4/7/1776, fino alla "Declaration of Rights" del 1787/1791, e, poi, negli atti della Rivoluzione francese, culminanti nella "Declaration des Droits, de l"Homme et du citouen" del 1789, nonchè nella Costutuzio ne del 1791, atti che, a tutela della borghesia, hanno carattere "garan

tista" affermando che "scopo di ogni associazione politica è la conservazione dei diritti naturali ed imprescindibili dell'uomo", diritti relativi sopratutto alla 'libertà, proprietà, sicurezza, resistenza alla oppressione".

E' da rilevare, quindi, che sia in virtù delle norme cogenti per lo stato, ed "in primis" in virtù della Costituzione progressiva, ma borghese, sia in virtù delle altre norme di opinabile carattere cogen te, quali i patti e convenzioni internazionali non entrati in vigore, sia in virtù della consuetudine e dei principi generali, in tema di di ritti umani, nel Cile non si era pervenuti durante il governo di Unità Popolare, con il Presidente Allende, marxista, ad alcuna acquisizione di una nuova e diversa tutela dei diritti dell'uomo, in senso marxista, come avrebbe potuto determinarsi con l'abolizione della propietà prive ta e con l'eliminazione di alcuni diritti eventualmente tutelanti i sin goli individui ed i loro specifici interessi economici, anzichè premi nentemente la collettività. Di conseguenza la Giunta Militare ha violen tato gli stessi principi universalmente adottati da moltissimi anni dal la borghesia nazionale e internazionale, sia pure di estrazione democratica formale.

Ove si vogliano ancora considerare fra le fonti di diritto internazionale circa i diritti dell'uomo, le decisioni giudiziarie e la dot trina degli autori più qualificati delle varie nazioni come mezzi sus sidiari per la determinazione delle norme giuridiche, in merito alla fattispecie cilena, ci sembra non si possi fare a meno di tener conto se non dei principi adottati nelle decisioni dei Tribunali Internazionali di Norimberga e di Tokio in tema di crimini di guerra e contro la umanità - dell'importante precedente che ci è offerto dalla sentenza del Tribunale Russel n. 1 per il Vietnam, con la sua ineccepibile motivazione di particolarissima importanza, in quanto si riferisce a crimini consumati in un Paese in uno stato di guerra con palesi e gravi violazioni, sia di principi generali e consuetudinari, sia delle convenzioni internazionali che regolano il comportamento fra i belligeranti, e fra questi e le popolazioni civili.

E' evidente che la Giunta Militare dapprima è incorsa nella viola zibne dei diritti umani secondo la normativa relativa ad un Paese ove non era ancora dichiarato lo stato di guerra, mentre poi, dopo l' avve nuta dichiarazione dello stato di guerra (se ed in quanto legittimamen te dichiarato) è incorsa nella violenza sia delle norme del codice mi litare di guerra, sia delle convenzioni, consuetudini, principi genera li del cosidetto "jus bellicum".

Fra le decisioni degne di nota riguardanti la nostra tematica è da ricordare quella resa nel 1971 dalla Corte Internazionale di Giustizia, decisione, secondo la quale, in piena conformità con questo più sopra sostenuto, la Carta delle Nazioni Unite, di per sè stessa, impone obbligazioni dirette in relazione alla tutela dei diritti umani. Trattasi - ai sensi dell'art.59 del già citato Statuto della Corte Internazionale di Giustizia - di decisione che non ha valore obbligatorio non riguardando nè il Cile nè le specifiche contestazioni che si muovo no alla Giunta Militare, ma, tuttavia, sempre di una notevole decisione costituente un valido ulteriore argomento in favore del carattere cogente per tutti i suoi membri, Cile compreso, delle deliberazioni delle Nazioni Unite anche per la prete concernente i diritti dell'uomo.

La dottrina degli autori più qualificati nella branca del diritto internazionale, non solo riconosce l'esistenza di principi costruttivi di ordine intellettuale e morale che debbono proliminarmente esse

re posti alla base di una società umana, ridotta o universale, ma si è posta continuamente il problema del modo, sul piano giuridico, di pervenire a salvaguardare i diritti dell'uomo, mediante l'istituzione di organi di controllo supernazionali, come sostenuto da Renè Cassin, premio Nobel per la pace.

Ma, ovviamente, il massimo controllo supernazionale, in tema di violazioni di diritti umani è quello dell'opinione pubblica idonea a pronunziare, anche per mezzo di tribunali popolari internazionali, le

più gravi ed irrevocabili condanne.

La dottrina degli autori più qualificati delle varie nazioni costituisce un valido mezzo sussidiario per la determinazione delle nor
me giuridiche, secondo il citato art.38, lett.d), dello Statuto della
Corte Internazionale di Giustizia, e non ci dilungheremo a citare qui
i numerosissimi cultori di scienze giuridiche, filosofiche, socilogiche
politiche, ecc.,ecc, che hanno - sia pure sotto diversi aspetti ideolo
gici - trattato la tematica dei diritti umani, pervenendo comunque ad
una elecazione generalmente in gran parte comune dei diritti stessi,
nonchè alla unanime condanna delle relative violazioni, anche perchè
sono proprio questi scienziati e uomini di cultuma di chiara fama, che,
attraverso i secoli, fino ad oggi, hanno posto in essere i presupposti
per le dichiarazioni, convenzioni e patti internazionali, diretti alla
tutela dei diritti umani, e che ci impongono di addivenire finalmente
a controlli e sanzioni supernazionali.

Il predetto Renè Cassin ha giustamente dichiarato che la "vera que stione è di sapere fino a qual limite si possa lasciare esercitare la sovranità degli Stati e a decorrere da quanto occorrerà ammettere il controllo e l'intervento del potere supremo dell'umanità organizzativa."

Concludiamo non solo riaffermando il carattere cogente per il Cile, come anche per tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e per tutta la collettività internazionale delle norme fondamentali sui diritti umani, ma altrsì concordando con coloro che ritengono che il problma che ci sta dinanzi non è filosofico, ma, ancor più che giuridico, politico, in quanto non si tratta tanto di sapere quali e quanti siano questi diritti, quale sia la loro natura, se sia no diritti naturali o storici, assoluti e relativi, ma quale sia il mo do più sicuro per garantirli, per impedire che, nonostante le dichiara zioni solenni, essi siano continuamente violati.

Il giudizio della pubblica i opinione, la condanta del Tribunale Russel sono di notevolissima importanza, ma debbono essere altresi di sprone all'attuazione, finalmente, di validi controlla e di concrete garanzie superstatali in tema di protezione internazionale dei diritti

me , de tout la troi du la Statut I managima Lani, terreu sel positiveltera lavide. La compositiva de la

in stress which toward to site out the size of the Post allignor is not being the form the size of the

A PERSONAL PROPERTY AND AD PRESENT AND ARTHUR AND ARTHUR COMMAND ARTHUR AND A

ra — Byrraeth ac rainning ab a republika fair, anns e peir neise deir a file en is beise an In the announce in the announce entrance of the personal entrance in the second of the second of the second of

umani